

co e non straccio la copia che conservo' ».

A questi fatti elencati dall'avvocato Lener, il dottor Biotti oppose le sue controdeduzioni, rivendicando « la sua fermezza e obiettività nella direzione del dibattimento e soffermandosi sulle ragioni che avevano consigliato lui e i giudici a consentire le indagini peritali ritenute necessarie per l'accertamento sostanziale e definitivo della verità in un processo che aveva suscitato profondo scalpore ».

Circa il colloquio con Lener, il magistrato non lo contestò, ma sostenne che « unico ed esclusivo scopo della sua visita fu di esporre in maniera riservata, ma vibrata, al legale sentite rimostranze per

l'inchiesta da lui fatta promuovere contro un magistrato della sezione (il dottor Domenico Pulitanò) che si era lamentato per non essere stato incluso nel collegio giudicante ».

« Tutto ciò premesso in linea di fatto — osserva a questo punto l'ordinanza — la corte non si nasconde la particolare gravità del caso sottoposto al suo esame, come quello che direttamente investe la personalità di un magistrato (per giunta anziano e per ciò stesso più qualificato a valutare, con senso di consapevolezza, le responsabilità connesse alla delicatezza delle sue funzioni), che, per finalità strettamente personali, in un procedimento di notevole risonanza, si sarebbe indotto, per

sollecitarne la comprensione, a rivelare esplicitamente il suo pensiero sull'esito che avrebbe avuto il procedimento e sui mezzi che a tale risultato dovevano condurre, proprio al difensore della parte cui intendeva dar torto ».

Esaminate le due contrastanti versioni, la corte — dice ancora l'ordinanza — è « d'avviso che, sul piano della verosimiglianza, sia maggiormente attendibile quella di Lener... E' pertanto da ritenere per vero che l'accento al dottor Pulitanò rappresentò soltanto il pretesto per giustificare la richiesta del colloquio ». Circa il ritardo della presentazione dell'atto di ricusazione, la corte osserva, anzitutto, che essendo l'episodio avvenuto nel corso del dibattimento, nell'intervallo tra un'udienza e l'altra, la domanda di ricusazione avrebbe potuto incontrare un ostacolo procedurale; in secondo luogo, « la remora del legale nel denunciare subito i fatti può anche essere stata determinata da una considerazione di opportunità, quale quella di rendersi conto dell'atteggiamento che il magistrato avrebbe assunto durante l'ulteriore corso del processo, nella ragionevole persuasione che poteva aver mutato avviso ».

Quale grave motivo aveva indotto Michele Lener, da vecchia data cordialmente amico del presidente Biotti, a compiere questo passo? Il contenuto di un colloquio. Un colloquio sollecitato dal dottor Biotti, avvenuto nell'abitazione del legale, e durante il quale il magistrato « fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie — dice l'ordinanza della corte d'appello — e indotto da motivi personali manifestò il suo parere sull'oggetto del procedimento penale in corso contro Pio Baldelli ».

Secondo l'avvocato Lener l'episodio si era svolto nel modo seguente: la sera del 19 novembre 1970 il dottor Biotti aveva telefonato nello studio dell'avvocato chiedendo un colloquio urgente, magari anche in un bar. Lener in quel momento era assente; aveva saputo della telefonata il giorno dopo e, a sua volta, aveva chiamato il presidente concordando un incontro nella propria abitazione per il pomeriggio del giorno 21.

« Entrando in argomento — continua l'ordinanza — e ricordando le disavventure della sua carriera (delle quali in altra occasione lo stesso avvocato si era interessato), il dottor Biotti confidò al legale che era deciso a non concludere col grado di consigliere di appello e che il processo Baldelli era per lui l'occasione unica da cui voleva trarre vantaggio, solo dolendosi di fare un torto a Lener, dopo tanti decenni di cordialità di rapporti. Proseguendo in tono concitato e frammentario il discorso, lo informò che presso il consiglio superiore della magistratura era in corso la pratica per la sua promozione: che essa era sorvegliata e appoggiata da persona di sua fiducia; che intanto riceveva molte insistenti pressioni perché la causa contro Baldelli si concludesse favorevolmente all'imputato ».

Due versioni

« A questo punto, di fronte all'atteggiamento dell'avvocato (che doveva apparire come un insieme di sorpresa, disorientamento e indignazione) il dottor Biotti, troncando una sua frase che con voce concitata stava per chiedere dove si andasse a finire », soggiunse: « Con i giudici ci siamo convinti che il colpo di karaté sia stato dato e abbia colpito il bulbo spinale' (questa era la versione di Lotta continua: un colpo proibito che aveva provocato la fine di Giuseppe Pinelli, n.d.r.). Quindi il dottor Biotti tornò sull'argomento della necessità di risolvere il problema della sua carriera e delle assicurazioni che aveva ricevuto in merito da persona degna di fede, cui non poteva negare quanto gli si chiedeva: e, spostatosi il dialogo su quanto ancora si doveva fare nel processo, gli anticipò che il tribunale avrebbe ordinato una nuova perizia ».

Di questo colloquio l'avvocato Lener si limitò, al momento, a prendere appunti. Ma il 26 novembre, al termine di un'udienza che si era conclusa « con un cordiale colloquio e una prolungata stretta di mano » tra il presidente Biotti e il professor Baldelli,

La carriera

« Il comportamento tenuto dal dottor Biotti in seguito alla lettera dell'avvocato — continua la corte d'appello — si rivela quanto mai conciliante e sintomatico e costituisce eloquente prova della rispondenza al vero delle affermazioni contenute nel documento: in quanto rimane assolutamente inspiegabile come, di fronte a contestazioni così gravi che, per essere tradotte in iscritto, denotavano il proposito del redattore di volere servire a salvaguardia delle ragioni del suo difeso, il dottor Biotti non abbia curato di assumere un qualsiasi atteggiamento di diniego o di legittima reazione — come sarebbe stato normale attendersi da parte di un magistrato che non aveva dato motivo alcuno a sospetto sulla sua obiettività — ed abbia persino ommesso di informare il presidente del tribunale per le iniziative che avesse ritenuto di adottare ».

« Alla stregua delle prove raccolte — è scritto ancora nell'ordinanza — è pertanto da ritenersi accertato che il colloquio si svolse nei termini esposti nell'atto di ricusazione: che nel corso di esso, facendo parola delle pressioni che riceveva per la definizione del processo in senso favorevole all'imputato, il dottor Biotti manifestò il suo proposito di aderire a tali pressioni ritenendo, a ragione o a torto, che quella era l'ultima occasione che gli si presentava per concludere felicemente la sua carriera, già in passato ostacolata: che in particolare palesò il convincimento suo e dei giudici che in effetti negli uffici della polizia fosse stato inferto al Pinelli un colpo di karaté, che aveva colpito il bulbo spinale: che infine anticipò il proposito del tribunale di ordinare una nuova perizia, superando le risultanze di un accertamento peritale già eseguito nel processo ».

Le conseguenze

« Appare dunque pienamente realizzata quella condizione di mancanza di serenità ed obiettività da parte del giudice che giustifica il motivo di ricusazione. Compito unico di questa corte — conclude l'ordinanza — è quello diretto a stabilire se il giudice designato alla trattazione del processo abbia in concreto la capacità di esprimere il suo giudizio con l'imparzialità e il distacco che sono presupposti indispensabili per l'esercizio delle sue funzioni ».

« Sarà invece di esclusiva competenza del tribunale — chiamato a pronunziarsi in sede di incidente di esecuzione, anche questo proposto dall'avvocato Lener in seguito al rinvio a nuovo ruolo del processo per compiere la nuova perizia — decidere se l'ordinanza debba essere mantenuta ferma nella sua interezza perché rispondente alla esatta ed obiettiva valutazione degli elementi già acquisiti o debba essere modificata nella sua sostanza o nelle modalità relative alla sua esecuzione. Risulta manifesto che ad esprimere tale decisione non possa essere chiamato quel magistrato che ha concorso ad emettere il provvedimento contro il quale si muovono le lagnanze dell'avvocato Lener e

che con il suo comportamento ha dato motivo quanto meno di sospettare che il giudizio espresso sulla necessità e sulla opportunità dell'indagine istruttoria disposta non sia stato effetto di un convincimento obiettivo maturato a seguito della valutazione dei dati probatori già raccolti nel processo, bensì sia stato la risultante di un proposito pre-determinato inteso ad acquisire elementi che, almeno nelle intenzioni del ricusato, a tale finalità avrebbero offerto motivo per pervenire ».

Quali le conseguenze di questa clamorosa ricusazione? Restano validi gli atti compiuti nel corso dell'istruttoria dibattimentale (salva la decisione del giudice dell'esecuzione per quanto riguarda l'ordinanza con cui è stata disposta la nuova perizia) ma il processo Calabresi-« Lotta continua » proseguirà di fronte ad un tribunale diversamente costituito.